



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 320 **DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA
AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIVA DEL GARDA PER
PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 179/2021
DI DATA 10.12.2021, CON CONTESTUALE INDIRIZZO PER
AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE DELL'ENTE.

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di marzo (01-03-2022), alle ore 11:50 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1015 dell'ordine del giorno.

Relazione.

In data 27.01.2022 è stato notificato al Comune di Riva del Garda il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo promosso avanti al Giudice di Pace di Riva del Garda sub n. 434/2021 R.G. e pedissequo decreto di accoglimento n. 179/2021 di data 10.12.2021, notificati in uno al Comune a mezzo raccomandata A.G. 78513573847-6 e assunti al protocollo in data 27.01.2022 sub prot. n. 4387.

A seguito dell'istruttoria effettuata dagli uffici interessati, è emersa l'opportunità di costituirsi in giudizio avanti al Giudice di Pace di Riva del Garda per proporre opposizione al suddetto decreto n. 179/2021 e poter così esporre le ragioni e tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale nel contenzioso.

Considerato che:

- la causa di cui si tratta eccede il valore per il quale l'art. 82 cpc, comma 1, permette alla parte di stare in giudizio personalmente (art. 82 cpc *“Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore.”*);
- all'attività di difesa legale del Comune non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'ente personale con la qualifica professionale di avvocato;
- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento, cui con nota prot. 5139 di data 02.02.2022 era stata richiesta la disponibilità ad assumere il patrocinio dell'ente nel giudizio, con nota prot. 5825 di data 08.02.2022 ha manifestato la non opportunità di patrocinare il Comune nel contenzioso per evitare un possibile conflitto di interessi con altro ente pubblico ammesso al patrocinio legale dell'Avvocatura;

risulta necessario procedere mediante affidamento diretto dell'incarico di difesa legale del Comune.

Si evidenzia a tal proposito che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle Linee Guida n. 12 *“Affidamento dei servizi legali”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, afferma che *“la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato e di quelle non statali autorizzate ai sensi dell'articolo 43 del citato regio decreto, spetta all'Avvocatura dello Stato ed è possibile richiedere l'assistenza di avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali (ad esempio, in caso di conflitto di interessi)”*, e che *“L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante medesima.”*

Si segnala inoltre che la Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lazio, con recente sentenza n. 509 di data 08.06.2021 ha ribadito che l'affidamento di incarichi esterni non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, per la particolare natura dell'incarico, procedere ad affidamento diretto e fiduciario.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato e l'assenza di idonee professionalità all'interno della struttura comunale, risulta necessario, allo

scopo di proporre opposizione avverso il decreto di accoglimento n. 179/2021 di data 10.12.2021 del Giudice di Pace di Riva del Garda reso nel giudizio monitorio n. 434/2021 R.G., avvalersi dell'assistenza di un legale cui affidare la rappresentanza in giudizio e difesa legale del Comune di Riva del Garda.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Considerato che trattasi di causa avanti al Giudice di Pace che eccede il valore per il quale l'art. 82 cpc, comma 1, permette alla parte di stare in giudizio personalmente.

Considerato che non risulta alle dipendenze dell'ente personale con la qualifica professionale di avvocato.

Vista la nota prot. 5825 di data 08.02.2022 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento, ha comunicato la non opportunità di patrocinare il Comune nel contenzioso per evitare un possibile conflitto di interessi con altro ente pubblico ammesso al patrocinio legale dell'Avvocatura.

Ritenuto opportuno, a seguito delle valutazioni effettuate dagli uffici interessati e al fine di tutelare le ragioni dell'Amministrazione comunale, proporre opposizione avverso il decreto di accoglimento n. 179/2021 di data 10.12.2021 del Giudice di Pace di Riva del Garda reso nel giudizio monitorio n. 434/2021 R.G., affidando la rappresentanza in giudizio e difesa legale del Comune ad un soggetto esterno all'Amministrazione, che si individua nell'avvocato Valentina Benuzzi con studio in Riva del Garda - Viale Vannetti n. 9.

Dato atto che l'avvocato Benuzzi, contattata per le vie brevi, ha dato la sua disponibilità ad accettare l'incarico di cui si tratta.

Visto l'art. 21, comma 2 lett. h) e comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 105 dd. 30.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 a seguito dell'approvazione da parte del C.C. del bilancio di previsione 2021-2023.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., assumendo la presente deliberazione anche ai fini di indirizzo al Responsabile del Servizio di Bilancio per la conseguente determinazione di spesa, come da precitata deliberazione n. 105.

Su invito del Sindaco – SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il Sindaco pro tempore del Comune di Riva del Garda dott.ssa Cristina Santi alla costituzione in giudizio dell'ente avanti al Giudice di Pace di Riva del Garda per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 179/2021 di data 10.12.2021 del Giudice di Pace di Riva del Garda, reso nel giudizio monitorio n. 434/2021 R.G., notificato al Comune a mezzo raccomandata A.G. 78513573847-6 e assunto al protocollo dell'ente in data 27.01.2022 sub prot. n. 4387;
2. di assumere l'indirizzo di affidare la rappresentanza in giudizio e difesa legale del Comune di Riva del Garda nel giudizio di cui ad 1. all'**avvocato VALENTINA BENUZZI** con studio in Viale Vannetti n. 9 a Riva del Garda, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato ai sensi di legge, compresa la facoltà di proporre anche tutte le domande e/o le eccezioni riconvenzionali che appariranno utili e/o di giustizia, la facoltà di nominare sostituti e domiciliatari, il potere di disporre, transigere, incassare e quietanzare, rinunciare alle domande e agli atti, accettare altrui rinunce alle domande e agli atti, chiamare in causa terzi, nonché ogni altro potere comunque concesso dalla legge al difensore;
3. di autorizzare il Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento il Vicesindaco, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Riva del Garda, inclusa la firma della procura alle liti;
4. di precisare che la prenotazione della spesa relativa all'applicazione della presente deliberazione, avverrà con determina del Responsabile del Servizio di Bilancio "Segreteria Generale, Personale e Organizzazione" attuando e completando l'indirizzo assunto con la presente deliberazione, per tutti gli aspetti gestionali;
5. di pubblicare le informazioni relative al presente atto sul sito istituzionale del Comune di Riva del Garda nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e secondo le modalità previste nel vigente PTPCT;

6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di procedere all'opposizione nei termini di legge.

sc.

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- iter pubblicazione ed esecutività.